CAMERA DEI DEPUTATI N. 1951

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOSCO

Norme per l'abolizione delle tasse automobilistiche

Presentata il 23 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ogni anno i cittadini italiani devono recarsi 40 milioni di volte agli uffici delle poste o agli sportelli dell'Automobile club d'Italia (ACI), per assolvere il loro dovere nei confronti delle tasse automobilistiche. Il gettito complessivo per l'erario è stato, nel 1993, di 6.554 miliardi di lire, le ore perse dai cittadini almeno 80 milioni. Ma la drammaticità del problema non si esaurisce in queste due cifre: dobbiamo aggiungere gli oltre 3,5 milioni di automobilisti che ogni anno ricevono un avviso di supposto, mancato pagamento. Per questi si apre una lunga vertenza che molto spesso è ingiusta, a volte è senza fine, sempre grava sull'amministrazione finanziaria con compiti e oneri spropositati, a fronte dell'esiguo gettito che ne deriva.

Già da solo il numero inverosimile di avvisi inviati dall'ACI indica chiaramente che il sistema si è avvitato su se stesso. Se poi consideriamo che dal 1986 ad oggi è andato continuamente aumentando, toccando in tale periodo una cifra pari alla totalità degli automobilisti, ci rendiamo conto che occorre un coraggioso atto legislativo per interrompere una spirale perversa, assurda in un Paese civile.

Alla fine del 1996 scade la convenzione tra Ministero delle finanze e ACI per l'esazione dei tributi automobilistici e il controllo dei versamenti effettuati. Siamo appena in tempo ad evitare che la spirale perversa possa sopravvivere per altri dieci anni, con conseguenze delle quali potremmo pentirci amaramente.

Alcuni vorrebbero limitarsi a semplificare le procedure di calcolo e di riscossione dei tributi, mantenendo in essere l'attuale sistema: tassa a vita basata sulla potenza fiscale e pagamento agli sportelli.

Riteniamo, invece, che sia giunto il momento di cancellare tutte le gabelle inventate per spremere il cittadino automobilista e passare a un sistema sostanzialmente più giusto e soprattutto automatico, razionale, trasparente: aumentare il prezzo di benzina, gasolio per autotrazione, GPL e metano di lire 150 al litro o al metro cubo, attraverso quattro incrementi scaglionati in dodici mesi, per compensare così l'intero importo lordo oggi incamerato dall'erario. Le poste, l'ACI, gli uffici del registro e le intendenze di finanza verrebbero così, di colpo, liberati da un lavoro oppressivo e parcellizzato, da un contenzioso in crescita esponenziale, e potrebbero dedicarsi ad attività più proficue. Senza parlare dei benefici per la collettività, in termini di ore non più buttate in code estenuanti e, soprattutto, della possibilità di interrompere il nefasto rapporto tra il cittadino, l'ACI ed il fisco, che ha gettato discredito sullo Stato, per colpe, questa volta non sue.

A parità di gettito per l'erario i vantaggi di questa proposta di legge sono tali e tanti che ciascuno è in grado di individuarli. Sarebbe sufficiente, da solo, il fatto che avrebbero termine le migliaia di assurde ingiustizie che ogni mese si rinnovano a danno dei cittadini.

L'obiezione che i grandi viaggiatori pagherebbero, in questo modo, un contributo più elevato, rispetto a quello del vecchio sistema, è facilmente confutabile. Innanzitutto il contributo è modesto, secondariamente è giustificato dal maggior utilizzo della strada e dalla produzione di lavoro. Infine, ciascuno, in base alla percorrenza annuale, potrà finalmente effettuare calcoli precisi e privi di sorprese fiscali, passando da un'auto a benzina a una *diesel*, conseguendo risparmi ancora maggiori. A titolo di esempio, un rappresentante che percorra 50.000 chilometri all'anno con una « 2000 » a benzina paga oggi un bollo di 367.000 lire, comprensivo di autoradio, e consuma, mediamente, 5.000 litri di carburante. Domani per il carburante spenderà 750.000 lire in più (150 x 5.000), ma potrà optare per una vettura a gasolio e risparmiare una cifra assai più consistente. E inoltre non pagherà alcun bollo se possiede una seconda vettura che usa per pochi chilometri all'anno. Così come la vettura principale non pagherà alcuna tassa, quando – a causa del ridotto lavoro – dovesse rimanere ferma nel *box*.

Per i veicoli industriali il conteggio è analogo. Un autotreno con portata di 22 tonnellate, comprensive del rimorchio, paga oggi 1.900.000 lire di tassa di proprietà. Se percorre 60.000 chilometri all'anno consuma circa 15.000 litri di gasolio che, col nuovo conteggio, costano 2.250.000 lire in più. Quindi la differenza si riduce a 350.000 lire che, come costo del carburante, sono deducibili dalle spese di gestione.

Certamente il nuovo sistema avrà il pregio di incentivare la diffusione di veicoli a basso consumo e di promuovere una guida più tranquilla e sicura, certamente meno pericolosa e meno inquinante.

E veniamo agli articoli della proposta di legge.

L'articolo 1 sopprime le tasse rimaste in vigore dopo la riforma attuata dalla legge n. 549 del 1995.

L'articolo 2 autorizza il Governo a emanare, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, quattro decreti per incrementare il prezzo alla pompa dei carburanti e dei combustibili per autotrazione, per complessive 150 lire (al litro o al metro cubo) sulle imposte di fabbricazione.

L'articolo 3 prende in esame la ripartizione fra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale dei tributi automobilistici attualmente riscossi e mantiene per il futuro analoga ripartizione anche per il gettito conseguente all'applicazione dell'articolo 2.

L'articolo 4 pone termine alla convenzione con l'ACI per la riscossione e il controllo delle tasse automobilistiche, convenzione che peraltro prevede automaticamente la perdita di efficacia nel caso vengano abolite le tasse automobilistiche.

L'articolo 5 prevede un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, durante i quali all'ACI è devoluto il controllo dei tributi versati prima della suddetta data.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i seguenti tributi:

a) tassa automobilistica disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

b) addizionale del 5 per cento sulla tassa di cui alla lettera *a)* del presente comma, istituita dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729;

c) tassa automobilistica regionale di cui alla legge del 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni;

d) sovrattassa annuale per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose funzionanti con motore *diesel*, istituita con l'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;

e) tassa speciale per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, muniti di impianto a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a gas metano, anche in alternativa alla benzina, istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362;

f) canone di abbonamento alle autoradiodiffusioni e TV, con relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta di concessione governativa, disciplinato dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

2. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge le tasse ed il canone di cui al comma 1 rimangono in vigore con i relativi periodi di scadenza. Il controllo di congruità, per il periodo di validità e per i relativi importi, deve essere effettuato

entro tre anni dalla di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli importi regolarmente versati per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rimborsabili.

ART. 2.

1. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare quattro incrementi trimestrali, per un totale di 150 lire, al litro o al metro cubo, sulle imposte di fabbricazione dei seguenti combustibili:

a) benzina senza piombo;

b) benzina *super*;

c) gasolio per autotrazione;

d) metano per autotrazione;

e) GPL per autotrazione.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 devono essere identici per i diversi combustibili.

ART. 3.

1. Le entrate tributarie derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono ripartite, ogni due mesi, fra l'erario, le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale, sulla base dei criteri di suddivisione utilizzati per l'intero ammontare dei tributi automobilistici riscossi nel 1995. Tale ripartizione è mantenuta anche per gli anni successivi ed ha inizio a decorrere dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. La convenzione tra l'Automobile club d'Italia (ACI) e il Ministero delle finanze, stipulata il 26 novembre 1986 e approvata

con decreto del Ministro delle finanze, in data 26 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, è prorogata non oltre il 31 dicembre 1996, a norma del comma 157 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, apposite disposizioni per la definizione dei rapporti giuridici e finanziari con l'ACI.

ART. 5.

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI é autorizzato a mantenere l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) effettuare il riscontro e il controllo di merito dei pagamenti dei tributi soppressi ai sensi dell'articolo 1, per i periodi antecedenti a tale soppressione;

b) svolgere le attività dirette al recupero delle somme dovute dai contribuenti a seguito dei riscontri e dei controlli di cui alla lettera *a)*.

2. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 sono ripartite fra l'erario, le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale secondo i criteri indicati nell'articolo 3.

3. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i compensi spettanti all'ACI per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1951
Lire 500